

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall' art. 1, comma 2 del D.Lgs. 109/98, dall'art. 1 del DPCM 221/99 e dall'art. 1 del D. Lgs 130/2000.

ARTICOLO 2 INTEGRAZIONI

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare e / o sostituire :

- a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art 12 della legge 241/90;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ARTICOLO 3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

- 1) La situazione economica del richiedente per l'accesso a prestazioni agevolate , viene determinata
con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3 del D.Lgs 109/98, modificato dal D.Lgs. 130/2000 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva (allegato 3);
- 2) Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- 3) Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- 4) Per le prestazioni di servizi a favore della popolazione anziana viene individuata, ai sensi dell'art.2 comma 5 del DPCM 221/99, la seguente composizione del nucleo familiare: oltre ai componenti la famiglia anagrafica ed ai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, si considerano gli obbligati agli alimenti in base all'art. 433 del cod. civ., i quali verranno, per la partecipazione alla spesa del servizio richiesto, considerati come singoli nuclei familiari;
- 5) L'indicatore della situazione economica (ISE) è definito dalla somma dei redditi del nucleo familiare. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali come indicato nell'allegato 1.
- 6) L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come indicato nell'allegato 1, è calcolato come rapporto fra l'indicatore di cui al comma precedente ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del D.Lgs. 109/98

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- a) maggiorazione dello 0,35 per ogni ulteriore componente oltre al quinto,
- b) maggiorazione di 0,2 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;
- c) maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92, o con invalidità superiore al 66%;

- d) maggiorazione di 0,2 per nuclei famigliari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

ARTICOLO 4

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA REDDITUALE E PATRIMONIALE

- 1) L'indicatore della situazione economica reddituale è determinato ai sensi dell'art. 3 del DPCM 221/99 Allegato 2.
- 2) L'indicatore della situazione economica patrimoniale è determinato ai sensi dell'art. 4 del DPCM 221/99 Allegato 2:
 - a) per i nuclei famigliari che risiedono in abitazione in locazione e dietro presentazione del contratto di locazione regolarmente registrato si detrae il canone di affitto fino a concorrenza per un ammontare massimo di £. 10.000.000 (5.164,57 €), ai sensi dell'art.3 comma 1 bis del DPCM 242/2001;
 - b) per i nuclei famigliari che risiedono in abitazioni di proprietà si detrae il debito residuo al 31/12 dell'anno precedente per il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile; o, in alternativa se più favorevole, e fino a concorrenza il valore della casa di abitazione nel limite di £. 100.000.000 (51.645,69 €) ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DPCM 242/2001;
 - c) dal valore del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a £. 30.000.000 (15.493,71 €). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 3, comma 1 lettera d) del DPCM 242/2001.

ARTICOLO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RICHIEDENTE

- 1) La richiesta delle prestazioni di cui all'art. 2 avviene a domanda con la contestuale presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art 4 del D.Lgs 130/2000 Allegato 3.

ARTICOLO 6

ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE

- 1) I Comuni, l'INPS ed i Centri di Assistenza Fiscale autorizzati, ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva, rilasceranno ai richiedenti di cui all'art. 5 l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione.
- 2) Ai fini del Comma 5 dell'art 6 del DPCM 242/2001 la validità dell'attestazione è di 12 mesi dalla data del rilascio e potrà essere utilizzata nel periodo di validità da ogni componente il nucleo familiare. Eventuali variazioni della situazione reddituale e/o patrimoniale che interverranno nel periodo di validità dell'attestazione ISEE dovranno essere segnalate con apposita nuova certificazione. In questo caso, per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma, da parte dell'Ente competente alla disciplina delle prestazioni, la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato (art. 6, comma 7, del DPCM 242/2001).

ARTICOLO 7

CONTROLLI

- 1) Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in proprio possesso oppure con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tale fine l'Ente può stipulare convenzione con il Ministero delle Finanze. L'amministrazione può altresì richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

- 2) I controlli verranno effettuati dall'Ufficio tributi su proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
- 3) La riscontrata non veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva ovvero la mancata esibizione della relativa documentazione, in seguito alla richiesta dell'Ente, comporta la revoca dei benefici concessi con il conseguente eventuale recupero delle somme dovute, somme comprensive degli interessi al tasso legale con decorrenza dal momento di erogazione della prestazione agevolata richiesta.
- 4) Per le categorie di lavoratori oggetto di studi di settore saranno immediatamente disposte verifiche, qualora le loro dichiarazioni reddituali dovessero risultare inferiori a quanto indicato dagli stessi studi di settore.

ARTICOLO 8

DETERMINAZIONE DEL VALORE ISE EQUIVALENTE (ISEE) PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

- 1) Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui all'art. 1 verrà stabilito per ogni servizio a domanda individuale con apposito regolamento approvato dagli organi competenti.

ARTICOLO 9

TRATTAMENTO DEI DATI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI LE PRESTAZIONI AGEVOLATE

- 1) Il trattamento dei dati dei soggetti di cui all'art. 1, avviene in conformità alla normativa di cui alla legge 675/96 successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 10

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E DI RINVIO

- 1) I valori di cui all'art. 8 avranno effetto per ogni singolo servizio alla data di entrata in vigore dello specifico regolamento di accesso alla prestazione. Fino a tale data restano fermi i criteri vigenti di individuazione delle condizioni economiche che danno titolo alle prestazioni agevolate.
- 2) Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.

<u>ISEE</u>	<u>ISE</u>
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{ISR} + 20\% \text{ ISP}}{\text{Parametro di numerosità + correttivi}}$	$\text{I.S.E.} = \text{ISR} + 20\% \text{ ISP}$

ALLEGATO N. 2

INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (I.S.R.)

- 1) reddito complessivo (al netto dei redditi agrari)**
- 2) reddito del lavoro prestato nelle zone di frontiera**
- 3) reddito derivante da attività agricole**
- 4) reddito figurativo delle attività finanziarie**
- 5) detrazioni**

IL RETROESTESO REGOLAMENTO

- E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. _53_ DEL _ 2 SETTEMBRE 2008__
- E' STATO DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE PER 10 GIORNI E DI DETTO DEPOSITO E' STATA DATA COMUNICAZIONE AI CITTADINI MEDIANTE AFFISIONE DI IDONEO AVVISO ALL'ALBO PRETORIO DAL _26.9.2008_ AL _ 6.10.2008_
- E' **ENTRATO IN VIGORE DAL 7 OTTOBRE 2008** COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 5 DELLO STATUTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 28.11.2002

IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Rag. Moreno Bolognesi

INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE **(I.S.P.)**

- 1) Patrimonio immobiliare
- 2) Patrimonio mobiliare
- 3) Detrazioni
- 4) Coefficiente di rilevanza del patrimonio

***somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare**